Ravvedimento operoso e cumulo giuridico delle sanzioni: istituiti i codici tributo per il versamento della sanzione unica

Con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per consentire il versamento, mediante i modelli F24, della sanzione unica determinata applicando il cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso. Con l’istituzione dei nuovi codici tributo, l’Agenzia rende operativa, anche sul piano dei versamenti, la possibilità di applicare il cumulo giuridico delle sanzioni in sede di ravvedimento operoso, introdotta dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

La novità assume particolare importanza perché consente al contribuente, in presenza di una pluralità di violazioni tra loro riconducibili alle fattispecie di concorso o progressione previste dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997, di beneficiare congiuntamente di due meccanismi di attenuazione del carico sanzionatorio: la determinazione di una sanzione unica secondo le regole del cumulo giuridico e l’applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

Tributi regionali e locali,

cambia il rapporto con il contribuente: sconti, ravvedimento, accertamento e sanzioni. Per il bollo auto nuove regole e decorrenze differite

Le novità introdotte dal decreto legislativo si muovono lungo più direttrici e incidono sia sul rapporto tra ente impositore e contribuente sia sulle modalità di gestione, accertamento e riscossione dei tributi territoriali. L’analisi che segue esamina quindi, novità per novità, gli interventi di maggiore rilievo operativo, mettendo in evidenza per ciascuno l’ambito applicativo, la disciplina introdotta e le relative decorrenze. Particolare attenzione è dedicata agli incentivi per i pagamenti domiciliati, agli strumenti di compliance e al ravvedimento, all’accertamento esecutivo dei tributi regionali, alla revisione delle sanzioni dichiarative e, infine, al complesso riordino della tassa automobilistica regionale.

Individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e

degli ISA afferenti il triennio di imposta 2016-2018

Con provvedimento del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021, prot. n. 314145/2021 individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2016-2018, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio "Cassetto fiscale".

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno accedere agli elementi e alle informazioni d consultando il "Cassetto fiscale" dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega. Le comunicazioni di anomalie saranno anche trasmesse dall'Agenzia delle entrate, via Entratel, all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

Individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA afferenti il triennio di imposta 2017-2019

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021 individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA,

afferenti il triennio di imposta 2017-2019, che saranno a breve comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio "Cassetto fiscale". I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico software gratuito reso disponibile dall'Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

On line la nuova una guida alla regolarizzazione degli errori segnalati con le comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate



Il nuovo *vademecum* dell'Agenzia spiega cosa fare quando si riceve la lettera delle Entrate e come rimediare agli errori commessi.

Link alla Guida dell'Agenzia delle entrate alla regolarizzazione di errori segnalati con le comunicazioni –

Aggiornamento marzo 2019

Studi di settore annualità 2014, 2015 e 2016. Rilasciato il software di compilazione anomalie 2018

Il software (Versione 1.0.0 del 21 giugno 2018) è destinato ai soggetti destinatari nel 2018 di una comunicazione di cui al provvedimento prot. n. 121001/2018 relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore afferenti il triennio di imposta 2014-2016.

Redditi da fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli in cedolare

secca: in arrivo 60mila nuove lettere per segnalare possibili anomalie

L’Agenzia invia altre 60mila lettere ai contribuenti persone fisiche che nell’anno 2012 (UNICO 2013) hanno percepito e non dichiarato, o dichiarato parzialmente, redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili, compresi quelli per i quali è stato scelto il regime della cedolare secca.
Le nuove lettere contengono tutte le informazioni utili per permettere ai contribuenti di rimediare agli errori commessi per l’inesatta indicazione del reddito dei fabbricati nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2012.
Inoltre, per semplificare il calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti in presenza di cedolare secca, l’Agenzia ha aggiornato il “calcolatore” online, denominato “Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d’imposta 2012”, presente sul proprio sito.
Infine, è possibile consultare il nuovo vademecum dell’Agenzia che spiega cosa fare quando si riceve la lettera delle Entrate e come rimediare agli errori commessi, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile a tutti